APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 6 (Accordo A)

Chiuso il concorso, due mesi dopo la pubblicazione dell'avviso, la Commissione di cui l'art. 4 si radunera' per esaminare i titoli dei singoli concorrenti.

Stabilito il loro diritto, una sottocommissione presieduta dal preside dell'Amministrazione provinciale del Carnaro e formata dai commissari italiani designera' a quali concorrenti italiani debbano essere assegnate le borse di studio spettanti alla parte italiana, una seconda sottocommissione presieduta sempre dallo stesso preside e formata dai commissari jugoslavi designera' invece a quali concorrenti jugoslavi debbano esser assegnate le borse di studio spettanti alla parte jugoslava.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Accordo A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/accordo-a-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it